



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

IL CAPO DIPARTIMENTO

Prot. n. 17576 del 17/03/2020

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario);

VISTO l’art. 23-quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell’ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013 registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2013, reg. 2, fgl 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all’ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall’adozione del medesimo decreto, vengono affidate all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019 n. 104 con il quale, le funzioni in materia di turismo, attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con la sopracitata legge n. 97/2018, sono state trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO il D.P.R. del 5 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti con il n. 75 in data 14 febbraio 2020, con il quale è stato conferito al Dr. Francesco Saverio Abate l’incarico di Capo Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;

VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2070 del 25 febbraio 2020, in fase di registrazione presso gli organi di controllo, recante gli indirizzi generali sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2020;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020, in corso di registrazione presso l'Ufficio Centrale di Bilancio,

VISTI gli articoli 15, 16 e 17 del Regolamento delle corse dell'ex Ente Nazionale Corse al Trotto, degli articoli 9 e 15 del Regolamento delle corse dell'ex Jockey Club Italiano, degli articoli 17 e 22 del Regolamento delle corse dell'ex Società degli Steeple-Chases d'Italia e degli articoli 11 e 16 del Regolamento delle corse dell'ex Ente Nazionale Cavallo Italiano, in materia di concessione e rinnovo delle autorizzazioni a far correre (*colori, nome assunto, nome pubblicitario*);

VISTI gli articoli 38, 51, 67 e 79 del Regolamento delle corse dell'ex Società degli Steeple-Chases d'Italia, gli articoli 30, 38 e 50 del Regolamento delle corse dell'ex Jockey Club Italiano ed agli articoli 34, 41 e 53 del Regolamento delle corse dell'ex Ente Nazionale per il Cavallo Italiano, l'articolo 20 del Regolamento delle Corse al trotto, in materia di rinnovo delle patenti/licenze;

VISTO il decreto del 21 dicembre 2017 n. 92796 con il quale sono stati stabiliti gli importi dovuti per attività amministrativa, per l'ottenimento della concessione e del rinnovo delle autorizzazioni a far correre cavalli di proprietà (*concessione/rinnovo colori*), delle abilitazioni a montare/guidare o allenare, per la registrazione dei cavalli ed altre attività, per multe e depositi, nel rispetto delle specificità dei singoli settori di attività di corse al trotto ed al galoppo piano ed ostacoli oggi sottoposti alla disciplina di quattro Regolamenti delle Corse;

PRESO ATTO che il suddetto decreto ha fissato al 30 novembre il termine per la presentazione delle istanze di rinnovo a partire da quelle relative all'anno 2019;

VISTO il decreto del 20 novembre 2019 n. 80569 che, in considerazione dell'imminente avvio della funzionalità PAGO PA per il pagamento degli importi dovuti per i rinnovi delle autorizzazioni, ha disposto la proroga del termine per la presentazione delle istanze al 31 marzo 2020;

PRESO ATTO del Decreto legge c.d. Cura Italia del 16 marzo 2020 contenente misure economiche e sociali per fronteggiare l'emergenza coronavirus;

RAVVISATA la difficoltà per gli operatori ippici di adempiere alle scadenze inerenti ai rinnovi colori e licenze;

RITENUTO opportuno, in linea con l'azione di governo, di prorogare il termine per la presentazione delle istanze di rinnovo delle autorizzazioni a far correre (*colori, nome assunto, nome pubblicitario*), prevedendo che:

- le istanze di rinnovo delle autorizzazioni a correre, in scadenza, devono essere presentate entro il termine 30 giugno 2020. Le richieste presentate successivamente alla predetta data



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

IL CAPO DIPARTIMENTO

sono soggette al pagamento dell'importo dovuto raddoppiato. Tale importo in misura doppia deve essere versato entro il termine ultimo del 30 novembre 2020, pena la decadenza dell'autorizzazione;

- resta fatto salvo che, in assenza di istanza di rinnovo, non si può prendere parte a corse. Il mancato rispetto di tale disposizione comporta la non erogazione dei relativi premi e il deferimento agli Organi di giustizia sportiva per il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria per un importo massimo di € 2.000,00 al proprietario responsabile;

PRECISATO che i certificati di esportazione temporanea di cavalli trottatori già emessi non possono intendersi automaticamente prorogati in virtù della proroga della scadenza dell'autorizzazione a correre dei cavalli di proprietà (*rinnovo colori*) al 30 giugno 2020;

RITENUTO, pertanto, necessario che per la partecipazione a corse all'estero dei cavalli trottatori dopo il 31 dicembre 2019 o dopo il 31 marzo 2020, scadenza della prima proroga, debba essere presentata una nuova apposita richiesta di temporanea esportazione, restando esclusa la possibilità di proroga dei certificati già emessi;

CONSIDERATO che i certificati di temporanea esportazione che saranno emessi a seguito di nuova richiesta avranno scadenza il 30 giugno 2020 per le scuderie che alla data di presentazione della richiesta non hanno ancora rinnovato i colori per l'anno 2020, mentre la data di validità dei certificati sarà di 6 mesi dall'emissione degli stessi per le scuderie che hanno rinnovato i colori;

RITENUTO, altresì, di dover fissare al 30 giugno 2020 anche il termine per la presentazione delle istanze di rinnovo delle licenze di allievo guidatore, guidatore, gentleman driver, allenatore, allievi fantini, fantini, aspiranti cavalieri dilettanti e cavalieri dilettanti, stabilendo che, in caso di proposizione della richiesta suddetta successivamente alla data del 30 giugno 2020, l'importo dovuto sarà raddoppiato, facendo salvo che in assenza di rinnovo dell'autorizzazione non si può prendere parte a corse.

DECRETA

Art. 1

E' prorogato il termine per la presentazione delle istanze di rinnovo delle autorizzazioni a far correre (*colori, nome assunto, nome pubblicitario*), secondo le seguenti modalità:

- le istanze di rinnovo, delle autorizzazioni in scadenza, devono essere presentate entro il termine del 30 giugno 2020. Le richieste presentate successivamente alla predetta data sono



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

IL CAPO DIPARTIMENTO

soggette al pagamento dell'importo dovuto raddoppiato. Tale importo in misura doppia deve essere versato entro il termine ultimo del 30 novembre 2020, pena la decadenza dell'autorizzazione;

- resta fatto salvo che, in assenza di istanza di rinnovo, non si può prendere parte a corse. Il mancato rispetto di tale disposizione comporta la non erogazione dei relativi premi e il deferimento agli Organi di giustizia sportiva per il distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo e l'irrogazione di una sanzione pecuniaria per un importo massimo di € 2.000,00 al proprietario responsabile.
- i certificati di esportazione temporanea di cavalli trottatori con scadenza 31 dicembre 2019 o 31 marzo 2020, scadenza della prima proroga, non possono intendersi automaticamente prorogati in virtù della proroga della scadenza dell'autorizzazione a correre dei cavalli di proprietà (rinnovo colori) al 30 giugno 2020 e per la partecipazione a corse all'estero dei cavalli trottatori deve essere presentata nuova apposita richiesta di esportazione.
- I certificati avranno scadenza 30 giugno 2020 per le scuderie che alla data di presentazione della richiesta non hanno ancora rinnovato i colori per l'anno 2020, mentre la data di validità dei certificati sarà di 6 mesi dall'emissione degli stessi per le scuderie in regola con il rinnovo dei colori.

Art. 2

E' prorogato il termine per la presentazione delle istanze di rinnovo delle licenze di allievo guidatore, guidatore, gentleman driver, allenatore, allievi fantini, fantini, aspiranti cavalieri dilettanti e cavalieri dilettanti, secondo le seguenti modalità:

- le istanze devono essere presentate entro il termine del 30 giugno 2020. Le richieste presentate successivamente alla predetta data sono soggette al pagamento dell'importo dovuto raddoppiato;
- resta fatto salvo che, in assenza di istanza di rinnovo, non si può prendere parte a corse. Qualsiasi violazione sarà sanzionata sulla base di quanto stabilito dalle vigenti norme regolamentari.

Il Capo dipartimento
Francesco Saverio Abate

(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)